



**Notificazione ai  
sensi dell'art.65,  
D.P.R. 29/9/1973,  
n. 600**

**Circolare n. 1**

**27.01.2014**

Sommario

<b>NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.65, D.P.R. 29/9/1973, N. 600 .....</b>	<b>2</b>
Normativa .....	5
<b>MODULISTICA .....</b>	<b>6</b>
<b>NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 60-65, D.P.R. 29/9/1973, N. 600 (mani proprie).....</b>	<b>6</b>
<b>NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 DPR 600/1973 E 139 CPC .....</b>	<b>7</b>
<b>NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 DPR 600/1973 E 140 CPC .....</b>	<b>8</b>
<b>NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 - 60, 1° CO. LETT. e), DPR 29.91973, N.600.....</b>	<b>9</b>
<b>AVVISO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 - 60, 1° CO. LETT. e), DPR 29.91973, N.600 .....</b>	<b>10</b>

## Notificazione ai sensi dell'art.65, D.P.R. 29/9/1973, n. 600 (Eredi del contribuente)

L'articolo 65 del D.P.R. 600/1973 prende in considerazione l'eventualità in cui non risultino ancora identificati gli eredi del contribuente defunto ma non introduce una procedura speciale di notificazione, rimanendo fermo a tal fine il riferimento all'art. 60 della medesima legge.

Per la valida applicazione della procedura suddetta è necessario che:

- 1) le obbligazioni d'imposta siano maturate anteriormente alla morte del destinatario.
- 2) gli eredi non risultino aver presentato la prevista comunicazione all'Ufficio tributario.

**Tali presupposti vengono accertati dall'ufficio precedentemente alla richiesta di notificazione.**

La norma prevede che la notifica effettuata presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto abbia efficacia nei confronti di tutti gli eredi che non abbiano presentato almeno trenta giorni prima la comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, riportante le loro generalità e domicilio fiscale.

Poiché tale notificazione viene effettuata in mancanza di comunicazioni da parte degli eredi, non essendo stati ancora individuati i nominativi degli stessi, **sia l'atto, sia la relata di notificazione dovranno riportare come destinatario, a pena di nullità, non il nominativo del defunto ("de cuius" nel linguaggio giuridico) ma la dicitura "eredi di ..... collettivamente e impersonalmente".**

Va ribadito che la scelta di adottare la procedura prevista dall'art. 65 d.P.R. 600/1973 spetta agli uffici finanziari. Pertanto, qualora il Messo Comunale, riceva una richiesta di notificazione relativa a un destinatario, che solo in base alle conseguenti verifiche anagrafiche risulti deceduto, si limiterà a restituire l'atto privo del provvedimento di notificazione, precisando nella relata (negativa) gli estremi relativi al decesso (data, luogo, [estremi dell'atto di morte]) e le eventuali ricerche effettuate in merito all'esistenza di parenti/coniuge del defunto.

### Prassi

Il Messo Comunale a cui venga richiesto di notificare un atto intestato "agli eredi di ..... in forma collettiva e impersonale", dopo aver espletato le doverose verifiche anagrafiche preliminari, si recherà presso l'abitazione di

ultima residenza del contribuente defunto, dove svolgerà ulteriori ricerche al fine di individuare l'esistenza di eredi del "de cuius".

Va premesso che la procedura prevista dall'art. 65 Dpr 600/1973 viene adottata generalmente come ultima ratio, qualora gli eredi non solo non si siano palesati agli uffici finanziari, ma inoltre non emerga dalle ricerche anagrafiche effettuate da questi ultimi l'esistenza di parenti (quali figli o genitori) o di un coniuge.

Pertanto l'esito più frequente nella notificazione di questi atti, percentualmente estremamente limitati rispetto alla totalità delle richieste di notificazioni di atti finanziari, è quello previsto dal primo comma, lettera e) dell'art. 60 Dpr 600/1973.

Se, diversamente, all'indirizzo di ultima residenza del "de cuius" viene rinvenuta una persona che si dichiara erede, l'atto verrà notificato mediante consegna di copia a mani proprie, oppure, in caso di rifiuto a ricevere, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 cpc.

Nella relata di notifica andranno esplicitamente indicate le generalità della persona di cui si desume la qualità di erede, mantenendo peraltro invariata l'intestazione impersonale e collettiva "agli eredi di.....".

Si ritiene opportuno che il Messo Comunale, in fase di verifica anagrafica preliminare, abbia rilevato l'esistenza nel territorio comunale di parenti (figli, genitori etc.) o del coniuge del defunto, anche al di fuori dell'ultima abitazione di residenza dello stesso, ne faccia immediatamente comunicazione agli uffici finanziari ai fini dell'eventuale emissione di atti individualmente intestati.

Relativamente alle forme di notificazione previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c., nonostante nulla escluda, perlomeno in linea teorica, il ricorso alle stesse, sotto il profilo pratico-attuativo tali procedure si rivelano fortemente problematiche, in quanto, in assenza di un contatto diretto con il contribuente che si dichiara erede, l'accertamento di tale qualità si dovrà necessariamente basare pressoché esclusivamente su preventive ricerche anagrafiche, da cui ovviamente un'eventuale rinuncia all'eredità non potrà in alcun modo emergere.

Pertanto, sia nel caso che all'indirizzo vengano rinvenuti consegnatari disponibili a ricevere copia dell'atto (in assenza dell'ipotetico erede), sia in mancanza o rifiuto di tali soggetti così come dell'erede, l'applicazione delle conseguenti procedure (regolate rispettivamente dagli artt. 139 e 140 c.p.c.) dovrà fondare la propria legittimità esclusivamente sulle risultanze delle ricerche anagrafiche effettuate dal notificatore dalle quali possa desumersi che la persona residente all'indirizzo, e temporaneamente non reperibile, posseda la qualità di erede in virtù del tipo di relazione (parentela o coniugio) che lo lega al defunto.

Infine, qualora dagli accertamenti svolti non emerga in alcun modo l'esistenza di eredi del de cuius, **avendoli ricercati non solo presso l'ultima abitazione, ma nell'ambito dell'intero territorio comunale (inteso come domicilio fiscale)**, si applicherà la procedura prevista dall'art. 60, 1° comma lett. e) (irreperibilità assoluta) con deposito dell'atto nella Casa Comunale ed affissione di un avviso di deposito all'albo on line per il periodo prescritto.

## **Normativa**

Art. 65. Eredi del contribuente.

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

## MODULISTICA

### NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 60-65, D.P.R. 29/9/1973, N. 600 (mani proprie)

COMUNE DI \_\_\_\_\_

Servizio Notifiche

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di \_\_\_\_\_, ho notificato  
Il giorno \_\_\_\_\_ il presente atto agli eredi di: \_\_\_\_\_,  
collettivamente e impersonalmente, all'ultimo domicilio del contribuente  
deceduto, in \_\_\_\_\_ mediante  
consegna a \_\_\_\_\_ suo erede, tale dichiaratosi,  
che ha firmato in calce all'atto per ricevuta.

L'EREDE

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 DPR 600/1973 E 139 CPC**

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di \_\_\_\_\_, ho notificato  
Il giorno \_\_\_\_\_ il presente atto agli eredi di \_\_\_\_\_,  
collettivamente e impersonalmente, all'ultimo domicilio del contribuente  
deceduto, in \_\_\_\_\_  
consegnandone copia, in busta da me sigillata, riportante il numero cronologico  
della notificazione e il destinatario dell'atto, a \_\_\_\_\_  
dichiaratosi persona di famiglia / addetto alla casa di \_\_\_\_\_  
erede in quanto \_\_\_\_\_ (figlio, genitore, coniuge) del de  
cuius.

Il consegnatario ha sottoscritto una ricevuta.

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_



**NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 DPR 600/1973 E 140 CPC**

Io sottoscritto Messo Comunale di \_\_\_\_\_, oggi \_\_\_\_\_, ho notificato copia del presente atto agli eredi di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, nell'ultimo domicilio del de cuius, ai sensi degli artt. 65 Dpr 600/1973 e 140 c.p.c., depositandone copia nella Casa Comunale, in busta da me sigillata e sulla quale è trascritto il numero cronologico della notificazione, nonché il destinatario dell'atto, e mediante affissione di un avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico della notificazione e destinatario, alla porta dell'abitazione di \_\_\_\_\_ erede quale \_\_\_\_\_ (figlio, genitore, coniuge), in assenza dello stesso e per assenza /rifiuto /incapacità delle altre persone legittimate a ricevere l'atto di cui all'art. 139 c.p.c..

Della notificazione viene data notizia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

**NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 - 60, 1° CO. LETT. E), DPR 29.91973, N.600**

Io sottoscritto Messo Comunale del comune di \_\_\_\_\_, ho notificato  
Il giorno \_\_\_\_\_ il presente atto agli eredi di: \_\_\_\_\_,  
collettivamente e impersonalmente, all'ultimo domicilio del contribuente  
deceduto, in \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 60 del  
D.P.R. 29/09/1973, n. 600, 1° comma, lett. e), depositandone una copia nella  
Casa comunale, in busta da me sigillata su cui è trascritto il numero cronologico  
della notificazione, e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio "On-Line" di  
questo Comune di un avviso di deposito per un periodo di 8 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, essendo risultate vane le ricerche di  
cui al 2° comma dell'art. 148 c.p.c., svolte allo scopo d'individuare l'abitazione,  
ufficio, azienda degli eredi del contribuente deceduto.

IL MESSO COMUNALE

---

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 65 - 60, 1° CO. LETT. E), DPR 29.91973, N.600**

L'atto di protocollo n. \_\_\_\_\_ intestato al contribuente \_\_\_\_\_, notificato ai sensi art. 60 1° co. lett. e) dpr 29.9.1973 n. 600, è stato depositato alla Casa Comunale del Comune di \_\_\_\_\_.

L'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile viene pubblicato nell'albo "on-line" del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 la busta che contiene il succitato avviso è sostituita dal presente avviso digitale di avvenuto deposito.

I dati relativi alla residenza del destinatario, alla natura dell'atto e all'ufficio di provenienza vengono omessi a tutela del diritto di riservatezza del destinatario, ai sensi della Deliberazione del Garante per la Protezione dei dati personali 19 aprile 2007, n. 17 e dello schema di linee guida del 15 dicembre 2010.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_